



COMUNE DI SCICLI Provincia di Ragusa

Servizio Provveditorato Economato e Contratti

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura a somministrazione di derrate alimentari, detersivi e generi vari per gli asili nido di Iungi e Valverde per tutto l'anno 2010., di cui all'allegato elenco. Poichè è indicato solo l'elenco della merce da fornire, senza quantità, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere la somministrazione di qualsiasi quantitativo di merce elencata, in unica o in diverse partite, in qualsiasi momento entro i termini di validità del contratto.

ART. 2.- AMMONTARE PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo della fornitura viene presuntivamente stabilito in €. 25.000,00, + IVA al 20%, ,trasporto ed ogni altro onere compreso.

L'importo è presuntivo e potrà variare tanto in più quanto in meno senza che la ditta potrà richiedere compensi e indennità per le minori o maggiori richieste da parte dell'Ente, come è tenuta a continuare il servizio, nel caso che nel corso dell'anno si superasse l'importo indicato a base d'asta, con gli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali.

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto:

- a) - il presente foglio di patti e condizioni
- b) - l'offerta della ditta

ART. 4 - CONTRATTO

Si procederà all'aggiudicazione della fornitura anche nel caso che pervenga una sola offerta. La ditta è tenuta, a richiesta del Comune, a continuare la fornitura, con gli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto, fino a tutto il successivo mese di Febbraio, qualora il Comune non abbia definito la procedura relativa alla nuova aggiudicazione.

Entro 20 giorni dall'aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto.

La ditta aggiudicataria dovrà presentare in tempo utile:

- una cauzione definitiva pari ad 1/20 dell'importo contrattuale, da costituirsi nei modi prescritti dalla legge che resterà vincolata in favore dell'Ente Committente fino al completo regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, con diritto per l'ente di avvalersene per ogni inadempimento della ditta.
- ricevuta del versamento presso la Tesoreria Comunale della somma necessaria per le spese contrattuali e di registrazione.

ART. 5 - PRESTAZIONI

La fornitura dovrà essere effettuata, a richiesta delle coordinatrici direttamente, presso i locali degli asili nido, o giornalmente per quei prodotti di facile deperibilità, o settimanalmente per tutti gli altri prodotti e comunque in rapporto al fabbisogno degli asili nido. Su richiesta delle coordinatrici degli asili nido, la ditta fornitrice, dovrà fornire prodotti dell'allegato elenco privi di glutine, per delle unità affetti di celachia

ART. 6 - PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento della fattura mensile e la verifica positiva di conformità al capitolato.

Sulla fattura dovrà risultare:

- a) il prezzo di ogni singolo prodotto come da offerta;
- b) la quantità consegnata.

Le fatture saranno vistate dalle coordinatrici degli asili nido dalle quali proviene la richiesta, per i dovuti accertamenti sia in rapporto alla qualità e quantità dei prodotti forniti, che alla puntualità delle forniture stesse e, quindi, liquidate e pagate, previa attestazione del Responsabile del servizio, con le procedure previste nel vigente regolamento di contabilità. Nel caso di ritardo nel pagamento delle fatture oltre il novantesimo giorno dalla scadenza del mese a cui la fattura si riferisce, il fornitore avrà diritto alla corresponsione degli interessi al tasso ufficiale di sconto. I prezzi unitari dei prodotti, al netto del ribasso offerto, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

ART. 7 - PENALE

La Ditta aggiudicataria riconosce all'Amministrazione Comunale il diritto di applicare le seguenti penalità:

- a) nel caso di risoluzione dell'affidamento, per incapacità ad eseguirlo o difformità della fornitura, sarà esperita l'azione per eventuali danni e, pertanto, la Ditta sarà tenuta al pagamento delle eventuali maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per l'acquisto dei beni oggetto della fornitura presso altra Ditta.
- b) nel caso di ritardata consegna non dipendente da forza maggiore sarà applicata una penalità pari al 1% del prezzo di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo maturato, ove il ritardo dovesse eccedere i quindici giorni, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare, con semplice atto amministrativo, risolto il contratto e di confiscare ed incamerare l'intera cauzione.

L'importo della eventuale penale dovuta sarà detratto sulla fattura posta in pagamento.

ART. 8 - VERIFICA DEI PRODOTTI

L'accettazione della merce non solleva l'appaltatore dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce fornita non immediatamente rilevati.

Quelle partite che non risultassero conformi alle caratteristiche precedentemente indicate saranno rifiutate e la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Nel caso in cui il fornitore non provvedesse in tal senso, sarà facoltà dell'Ente approvvigionarsi altrove, addebitando alla ditta appaltatrice il maggior onere sostenuto.

Le analisi e le perizie che si renderanno necessarie e che il Comune di Scicli intendesse fare eseguire saranno affidate ad Istituti autorizzati, scelti dal Comune di Scicli. La relativa spesa rimarrà a carico del fornitore ogni qualvolta risulti che il prodotto somministrato non abbia i requisiti voluti dal capitolato.

Inoltre, ove la merce non risultasse conforme alle prescrizioni contrattuali od alle disposizioni di legge, il fornitore dovrà sottostare alla perdita totale della partita assegnata a cui il campione si riferisce.

Eventuali contestazioni riguardanti la qualità della fornitura, se non verranno risolte dalle parti, saranno inappellabilmente giudicate dal competente Servizio Sanitario (ASL).

A maggior garanzia della qualità dei prodotti, nel caso che la ditta aggiudicataria svolga solo funzioni di distribuzione, dovranno essere documentati tutti i passaggi che la merce subisce tra produzione e consegna.

Le forniture dovranno corrispondere ai pesi e ai quantitativi richiesti, eventuali eccedenze, non autorizzate, non saranno riconosciute e pertanto non pagate.

Agli effetti della fatturazione sono validi i pesi ed i quantitativi che verranno riscontrati, in contraddittorio con il fornitore.

ART. 9 -ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI

La Ditta aggiudicataria accetta di assumere a suo completo ed esclusivo carico, i seguenti obblighi ed oneri, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione:

- garantire la qualità dei prodotti forniti;
- impegnarsi a ripetere gratuitamente la fornitura in conseguenza dell'accertamento di difetto dei prodotti consegnati.

La verifica della fornitura e le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in carico dei prodotti da parte dell'ufficio destinatario non esonerano la ditta da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto delle predette operazioni, ma che venissero accertati entro un mese dalla data di consegna.

Il fornitore è tenuto a mantenere identica e inalterata la qualità della merce per tutta la durata della fornitura.

La Ditta si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni tipo di responsabilità per danni inerenti e conseguenti l'uso dei prodotti forniti, ogni qualvolta vengono accertati vizi o difetti di qualità dei prodotti consegnati.

La ditta assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose, tanto dell'Amministrazione Comunale che di terzi, in dipendenza di nchevolezze o trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

ART.10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere o concedere, anche di fatto, in subappalto, in tutto o in parte ,la fornitura oggetto del presente appalto, sotto pena dell'immediata rescissione del contratto e di perdita della cauzione.

ART.11 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sia durante l'esecuzione, che al termine del contratto, quale che sia la natura tecnica, amministrativa o giuridica, ai sensi e per gli effetti dell'art.16 della legge 10/12/81 n°741 é esclusa la competenza arbitrale. Foro competente è il tribunale di Modica.

Il Capo Settore
Dott . Roccasalva Salvatore